

*significa che variando anche minimamente le relazioni, varia per forza, l'unità » [...]. « Mi si fissò il pensiero ch'io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, mi ero figurato di essere! »*

La scissione della coscienza del TdG è il pericolo cui più frequentemente si va incontro nella organizzazione e applicazione di un programma di protezione ad individui non adeguatamente supportati sotto il profilo psicologico.

Conseguenza di questo stato è un progressivo logoramento nella gestione dei programmi di protezione ed una difficoltà nella gestione delle risorse destinate alla capitalizzazione e delle spese, talvolta onerose, che gli apparati della giustizia e dello Stato in generale devono affrontare per fronteggiare pretese che in alcuni casi appaiono inopportune.

Dalle dichiarazioni della maggior parte dei testimoni, sono emerse situazioni che, al di là della completa rispondenza alla realtà, sono rappresentative di uno stato di effettivo disagio che non può essere sottovalutato.

Gli aspetti critici denunciati sono complessivamente ascrivibili a:

- scarsa professionalità e sensibilità degli operatori di polizia che non hanno saputo rispondere adeguatamente alle peculiarità che ciascun caso richiedeva;
- scarsa assistenza, specie nella fase iniziale di ammissione alla speciale protezione, a chi abbandona un modo di vivere per assumerne un altro completamente diverso;
- situazioni familiari talvolta complesse (genitori separati e problematiche connesse ai figli, genitori anziani e non autosufficienti, ecc.) che non hanno trovato opportuna assistenza;
- limitata capacità degli organi di protezione a « trattare » i testimoni che svolgevano l'attività di imprenditore nella località di origine e avrebbero voluto continuare a svolgerla, anche nella realtà protetta;

- difficoltà a cambiare generalità anche quando la situazione autenticamente lo richiada;
- capitalizzazioni « anticipate » che sembrano aver perso la loro reale finalità connessa ad un effettivo recupero del testimone nell'ambito lavorativo e sociale;
- minacciata sicurezza nei luoghi protetti, in quanto i testimoni di giustizia mantengono, anche per esigenze connesse al pregresso mondo del lavoro e/o a strascichi di situazioni patrimoniali-familiari, rapporti con i luoghi di origine (emblematico è quanto riferito da un testimone in merito alla necessità di utilizzare, per definire una situazione nella località di origine, un professionista tecnico che avrebbe offerto consulenza professionale anche a una cosca mafiosa);
- difficoltà di alcuni testimoni-imprenditori a mantenere rapporti col mondo bancario e finanziario, per il particolare *status* di persone protette nel quale si sono venuti a trovare;
- situazioni patrimoniali e rapporti societari che, nonostante lo *status* di protezione e gli anni trascorsi, non sono stati definiti. Ad esempio, la proprietà di una villa ubicata in un paese del cosentino non è stata trascritta dopo ben 15 anni dal momento dell'acquisizione e ne è stata reclamata la proprietà da altri soggetti verosimilmente mafiosi.

Non può essere, inoltre, sottaciuta la sussistenza di talune situazioni opache, sintetizzabili in posizioni non chiare mantenute da alcuni testimoni di giustizia con esponenti delle famiglie mafiose delle località di origine: tale condizione determina oggettivamente il rischio che anche dopo l'assunzione dello *status*, in qualche modo, il testimone che non si senta sufficientemente protetto assuma condotte e atteggiamenti discutibili o, addirittura, sia « risucchiato » dal contesto mafioso.

Atteggiamenti e situazioni queste che impongono l'adozione di particolare attenzione nella individuazione dei più efficaci strumenti per

prevenire l'ipotesi che taluno dei testimoni, superato il momento critico di una collaborazione attiva con lo Stato attraverso la testimonianza, possa « mantenere il piede in due staffe » utilizzando l'una o l'altra a seconda della convenienza, anche spicciola.

Più in generale, si può rilevare che il « sistema protezione », nella sua interezza, presenta delle lacune strutturali che risentono di una mentalità non confacente alle esigenze effettive dei testimoni e dei loro familiari. Sorge il dubbio che fin dal momento della sottoscrizione del programma di protezione, il testimone, sopraffatto da eventi improvvisi e fortemente traumatici connessi alla sua scelta di rendere testimonianza, consapevole — peraltro — che gli è preclusa la possibilità di tornare indietro, non sia adeguatamente in grado di cogliere la portata effettiva del cambiamento e sia particolarmente acquiescente.

L'impressione è che l'amministrazione dei testimoni venga attuata secondo una gestione *a sportello* anziché ricorrere al metodo, certo più impegnativo ma più adeguato, *relazionale*. Ossia, non si è compiuto il passaggio da una gestione puramente burocratica della figura del testimone ad un modello che dovrebbe veder costituito un rapporto fra due parti dove non figura l'intervento dominante dell'apparato istituzionale ma il riconoscimento di due soggettività chiamate ad offrire il reciproco contributo.

I protocolli e i comportamenti standardizzati mal si prestano a soddisfare adeguatamente le esigenze dei singoli, non solo diversificate, ma di diversa intensità: ecco, quindi, la necessità di adottare un modello relazionale.

## **6. Riflessioni conclusive**

Può affermarsi, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che solo attraverso un cambiamento radicale della gestione dei testimoni è possibile migliorare l'efficacia di un modello che si presenta non più adeguato alla specificità della figura del testimone. Occorre, in altri termini, un mutamento di mentalità, una diversa filosofia nell'approccio

alla figura del testimone che va visto non come *un peso* ma come una *risorsa*: un modello positivo che incarna una scelta di legalità in aree ad alta densità mafiosa.

Tale mutamento non può prescindere da una particolare attenzione che va riservata alla selezione e alla formazione del personale preposto alla speciale protezione.

Si intende affermare la necessità di costituire un organismo ad hoc che, attraverso unitarietà strutturale e specializzazione, assicuri efficacia a tutto il comparto di protezione, sollevando le forze di polizia territoriali — oberate da interventi nel contesto ordinario — dai compiti di scorta e tutela attualmente a loro affidati dal Servizio centrale.

Va contrastato un *modus operandi* basato sulla convinzione che l'elargizione delle talvolta rilevanti somme di denaro assegnate ai testimoni possa risolvere qualsiasi tipo di problema, assumendo una sorta di significato liquidatorio rispetto ad ogni obbligo dello Stato. Tali elargizioni hanno, infatti, tradito lo spirito della disposizione normativa secondo la quale esse dovevano essere finalizzate alla realizzazione di un « concreto e documentato » progetto di reinserimento socio-lavorativo.

Il Direttore del Servizio centrale ha asserito, con evidente passione, che il Servizio utilizza il metodo operativo della *mimetizzazione* per garantire sicurezza al testimone. Ossia vengono forniti soldi e beni materiali al testimone, dopodiché questi deve *mimetizzarsi con l'ambiente circostante* ed intorno a lui viene creata una zona d'ombra molto discreta, non appariscente, tramite servizi di tutela espletati dalla polizia locale.

Nel corso dell'inchiesta promossa dal Comitato si è invece colto che, dopo un momento di assistenza iniziale, il teste viene « *abbandonato* » in balia di se stesso e delle sue esigenze familiari, lavorative e sociali che non solo non vengono prese in esame e soddisfatte, ma incontrano ostacoli — per lo più di natura burocratica — frapposti proprio da chi è, per legge, preposto a superarli e risolverli. La natura burocratica delle difficoltà si esaspera, inoltre, per la particolare

situazione nella quale si trova il soggetto-testimone ed i familiari che con lui convivono, come in precedenza analizzato.

Il nuovo modello logico-concettuale, prima ancora che organizzativo, dovrebbe partire dall'esame del movente fondamentale, che sta all'origine della scelta del TdG: tale scelta, come sopra detto, non può che essere volontaria, perciò libera, pienamente deliberata, lucida, responsabile e consolidata dalla ferma intenzione a mantenerla.

Il Servizio centrale di protezione, una volta deliberata l'ammissione al programma, dovrebbe perciò effettuare una valutazione scientifica dei fattori di questa scelta testimoniale, propedeutica alla individuazione del più opportuno protocollo di supporto e gestione delle esigenze del testimone.

Si ravvisa, in altri termini, l'opportunità che vengano esaminati accuratamente i fattori della personalità di questi individui, le loro caratteristiche, le attitudini e quanto propriamente riguarda la sfera psicologica, anche con la somministrazione di test o perizie più appropriate a seconda della diversità dei casi, ed utili ad accertare le capacità di adattamento e di condivisione di un sistema di vita nuovo, all'interno del quale saranno più responsabilmente collocati.

Ciò sarebbe ancora maggiormente opportuno nel caso in cui venisse lasciata al TdG piena facoltà di scelta in ordine alla tipologia della capitalizzazione, verificando se in realtà egli sia in grado di gestire il patrimonio e di articolare una prospettiva di reinserimento nella vita lavorativa o ordinaria in genere, in modo inalterato se non addirittura arricchito dall'esperienza fatta. In questa prospettiva il testimone dovrebbe riuscire a consolidare un'armonia ed una tranquillità, oltre che un'efficienza personale e lavorativa, anche dopo la fine del trattamento del programma di protezione al termine del quale egli può tracciare un bilancio positivo e gratificante della scelta compiuta, sia sotto il profilo della natura etica e civile, sia dal punto di vista del contributo e della cooperazione che ha fornito allo Stato, del quale deve sentirsi parte e non semplice assistito, per il contrasto alla criminalità e la tutela della giustizia.

Segmenti sempre più ricchi di equilibrate esperienze testimoniali di giustizia rappresenterebbero una vera conquista da parte dello Stato: si agevolerebbe una progressiva attività di contrasto, parallela a quella delle forze dell'ordine e della magistratura e tuttavia integrata in altre forme nel corpo dello Stato.

Bisognerebbe rafforzare, nell'ambito del Servizio centrale, le competenze specialistiche, attivando una *équipe* attrezzata per svolgere una vera fase diagnostica e di proposizione finalizzata alla costruzione di un programma di protezione coerente con la storia del TdG: questi deve essere gradualmente guidato e supportato in tutte le sue esigenze, nella condivisione di una nuova responsabilità che, se assunta in nome di un valore etico e con piena deliberazione di coscienza, non deve trasformarsi — dall'oggi al domani — in un onere per la sua esistenza che rischi di apparire limitata e limitante.

Il Servizio centrale, potenziato nel suo operato da una qualificata *équipe* di esperti, troverebbe corrispondenza funzionale nelle omologhe strutture operative dislocate sul territorio. Non avrebbe, infatti, senso istituire una forte struttura centrale di sostegno e lasciare nella confusione dei ruoli e delle funzioni i Nuclei distribuiti sul territorio che hanno autentici compiti operativi.

La richiesta di una più efficace assistenza psicologica nel programma di protezione dei testimoni di giustizia era stata, invero, sollevata sin dalle prime fasi dell'inchiesta parlamentare. A questa richiesta si è risposto che a tale necessità fanno fronte tre psicologi della Polizia di Stato inseriti nel Servizio centrale di protezione<sup>22</sup>. È stato anche aggiunto — sia pure in termini generici — che in prospettiva sarebbe auspicabile lo sviluppo dell'assistenza sociale e psicologica.

Tuttavia, la particolare delicatezza della condizione nuova alla quale i testimoni di giustizia sono sottoposti, richiederebbe che l'attività di sostegno psicologico divenisse, sin dall'inizio, parte centrale e

---

<sup>22</sup> Gli psicologi del Servizio centrale di protezione, auditi dalla Commissione, hanno affermato che in un anno effettuano circa 200 visite tra collaboratori di giustizia, testimoni di giustizia e familiari. In particolare, ammontano a circa 40-50 gli interventi riservati ai testimoni.

ordinaria del programma di tutela, e non fosse invece affidata ad interventi successivi (addirittura « su richiesta ») di carattere straordinario.

Ciò per due motivi fondamentali: in primo luogo, perché occorre evitare che nei soggetti interessati, di fronte ad un intervento che assuma la valenza di un « recupero psicologico », insorgano atteggiamenti negativi o di repulsione; in secondo luogo, perché occorre tenere in considerazione la presenza, nei nuclei familiari dei TdG, di numerosi minori che proprio in ragione della loro età sono maggiormente fragili e vulnerabili e hanno oggettivamente bisogno di un supporto più robusto a partire dalla fase iniziale del programma di tutela.

D'altra parte, non può essere condivisa la logica secondo la quale si interviene « su richiesta » e, dunque, quando i sintomi sono già conclamati: in un'ottica di prevenzione, appare indispensabile che l'intervento di supporto psicologico avvenga prima ancora che i sintomi del disagio si manifestino o non appena insorgano.

L'obiettivo da perseguire è quello di porre in essere un presidio continuativo di forme di *counseling* e di assistenza psicologica e sociale, in grado di guidare il testimone nel nuovo *status* in cui si è venuto a trovare, assicurandogli la tranquillità necessaria per proseguire quello spirito collaborativo, senza il quale accuse gravissime verrebbero a cadere, rallentando di certo il contrasto alle mafie che, invece, deve rimanere serrato e di elevato livello.

In questo quadro, ad avviso della Commissione, il problema del sostegno psico-sociologico lascia emergere la notevolissima importanza della provenienza, selezione, formazione e inquadramento del personale adibito all'assistenza ed alla tutela dei testimoni di giustizia.

Una particolare riflessione appare necessaria poiché questo personale è chiamato ad affrontare situazioni particolarmente delicate e complesse. Dietro ogni testimone di giustizia esiste un vissuto familiare, personale e sociale che viene messo a dura prova. Lo sradicamento dalle esperienze di vita precedenti, dal proprio *background*, è traumatico: è

questo il momento nel quale occorre una superiore capacità di accoglienza, di inserimento, di accompagnamento ad un vissuto nuovo da costruire, per il quale sono decisivi il ruolo e la funzione del personale incaricato a questa incombenza. La formazione psico-sociologica non rappresenta perciò un *optional*, ma dovrebbe essere considerata come fondamentale.

Insufficiente è apparsa alla Commissione l'attenzione assegnata a tali aspetti dagli organismi istituzionali preposti alla protezione dei testimoni. I parametri adottati per la selezione del personale da assegnare al Servizio centrale, ritenuti dal Direttore del servizio strumento adeguato ad assicurare livelli accettabili di professionalità (titolo di studio non inferiore al diploma, valutazione « soddisfacente » nel biennio precedente, destinazione a domanda e non d'ufficio), risultano, invero, del tutto incompatibili con la denunciata necessità di costituire un corpo di professionisti non solo della tutela, ma anche dell'assistenza socio-psicologica, perché tale è, nella realtà, il compito che essi si ritrovano a svolgere.

Le attività di formazione del personale del Servizio centrale, fornite dall'Amministrazione, risultano parimenti inadeguate allo scopo: corsi di una o due settimane si rivelano oggettivamente insufficienti per « convertire » personale delle forze di polizia a compiti che richiedono, in via primaria, competenze e sensibilità sul piano psicologico, dell'assistenza sociale e della comprensione della peculiare dinamica dei bisogni del TdG.

La somministrazione frammentata e saltuaria di indicazioni comportamentali (a ciò si riduce, di fatto, l'attività formativa) circa i rapporti con il TdG, deve essere sostituita da un programma di formazione permanente: una robusta struttura centrale, nella quale sarà utile che confluiscono le più valide esperienze maturate sinora (non sono mancati, nell'inchiesta parlamentare, incontri con realtà assai positive), che assicuri un sistema di addestramento professionale su basi



di elevata scientificità e che provveda alla veicolazione delle migliori prassi operative, attraverso un circuito virtuoso che comprenda le varie realtà territoriali.

Si intende far riferimento ad una filosofia nuova che, evitando confusioni e sovrapposizioni di ruoli (alibi, talvolta, per non fare nulla nella speranza che vi provveda l'altro), dia vita ad un sistema integrato tra aspetti di sicurezza e di assistenza del TdG.

Occorre creare un tessuto organizzativo che sappia sostituire alle logiche burocratiche (il rispetto delle procedure è, al tempo stesso, il limite e lo scopo dell'azione amministrativa), il coinvolgimento di tutti gli operatori, ciascuno nell'ambito del ruolo e delle funzioni assegnategli, nel perseguimento effettivo degli obiettivi di tutela dei diritti del cittadino divenuto TdG.

Non può nascondersi, infatti, che il testimone, una volta collocato sul territorio dal Servizio centrale, viene affidato alle cure delle forze di polizia territoriali, le quali hanno palesato condotte molte volte ancorate al richiamo di regole formali (le stesse che si usano per gli inquisiti).

Tali condotte, derivate da prassi operative forgiate per i casi che richiedono interventi rapidi, decisi e determinati, si rivelano del tutto inadeguate ad affrontare le delicate problematiche in argomento, attinenti a tutt'altro tipo di soggetti e situazioni.

La stessa funzione dei NOP, demandati ad assolvere l'attuazione delle misure esclusivamente assistenziali e tutorie, sembra intrinsecamente destinata alla inefficacia: quale senso ha, ad esempio, la presenza di psicologi a livello centrale quando i problemi vengono avvertiti dal TdG e dai suoi familiari solo quando si rendono conto di essere stati improvvisamente catapultati in una nuova realtà socio-economica?

D'altra parte, se deve affermarsi che la redazione del programma di protezione non può essere compiuta in un momento in cui il teste è psicologicamente « debole » e non ha piena contezza di ciò cui andrà

incontro (dove la necessità di un tempestivo intervento dell'auspicato Comitato di garanzia per l'espletamento del programma di protezione dei TdG), risulta evidente la necessità di uno stretto raccordo con le strutture territoriali deputate a fornire identica garanzia assistenziale nelle ulteriori fasi di esecuzione del programma.

Sul punto, potrebbe ipotizzarsi un percorso di progressiva realizzazione dell'accordo documentale, redigendo, in una prima fase (prossima all'ammissione al programma), una sorta di « preliminare », per poi stilare (con l'assistenza di personale — dotato di analoga specializzazione e competenza professionale — delle strutture periferiche competenti in relazione alla località protetta di destinazione) un programma definitivo che stabilisca condotte consapevoli e certe, cui entrambi i contraenti, in assenza di novità, si debbano attenere.

E, ancora, si rende necessaria una complessiva (ri)qualificazione delle strutture della protezione, in senso ampio, al fine di adempiere all'onere legislativo di fornire misure risarcitorie e non premiali (come, invece, avviene nel caso dei collaboratori di giustizia). Si richiede dunque una maggiore e più precisa definizione di un'attività finalizzata a garantire « i costi » della collaborazione del testimone individuabili in un possibile ristoro di tutte le perdite subite a causa dell'abbandono della precedente attività lavorativa con l'offerta di un livello di reddito e di una prospettiva di vita simili a quelli esistenti prima dell'inizio della collaborazione.

Tali compiti, sinora, sono stati garantiti solo parzialmente e non in modo continuativo e professionale: in particolare, non è stata curata sufficientemente la fase relativa al reperimento di una nuova attività lavorativa né quella della ripresa dell'attività antecedente (attraverso la capitalizzazione).

Anche sotto tale profilo, accanto a nuove previsioni normative, appare indispensabile l'adeguamento dell'impianto strutturale esistente, in particolare integrando il personale NOP con soggetti qualificati e in

grado di sviluppare e seguire i progetti di assistenza socio-psicologica in favore del TdG e dei suoi familiari (professionisti in campo legale e nel settore economico-finanziario, esperti dell'assistenza socio sanitaria, anche con riferimento alle specifiche problematiche dell'infanzia, ecc.).

È convinzione della Commissione che il cambiamento del sistema e la diversa filosofia di approccio al testimone (da considerare risorsa e non peso) debbano passare necessariamente attraverso la costruzione di un organo che svolga funzioni di garanzia dei diritti del testimone di giustizia.

Si pensa ad una sorta di « Comitato di garanzia » che vigili sul corretto ed efficace espletamento del programma di protezione del TdG, che intervenga nei casi in cui si verificano particolari disfunzioni e inadempienze. Il Comitato di garanzia, attraverso le molteplici professionalità che lo compongono, deve poter rispondere alle criticità del sistema, nell'ambito della tutela apprestata ad un soggetto — che necessita di particolare attenzione — reso edotto dei propri diritti e doveri.

Inoltre, appare necessario sostituire la figura attuale del *referente* (normalmente un appartenente alle forze di polizia col grado di ispettore già gravato da altre mansioni), rivelatasi insufficiente e non adeguata a soddisfare le nuove e talvolta delicate esigenze del testimone.

La complessità delle criticità che sorgono a seguito della nuova situazione in cui il TdG viene a trovarsi impongono, infatti, un affiancamento personalizzato e continuo da parte di un soggetto che possa porsi come interlocutore, per conto del TdG, degli organi amministrativi e, più in generale, della pubblica amministrazione. Costui, dotato di poteri adeguati allo scopo, normativamente definiti, si occuperebbe di seguire l'intero percorso del TdG, affiancandolo nella risoluzione di tutte le problematiche che sorgono dal momento della collocazione del testimone sul territorio.

Si potrebbe pensare, a tale proposito, ad una sorta di *tutor regionale*, caratterizzato da un elevato ed autorevole profilo professionale, che sappia convogliare le legittime pretese e le fondate aspettative del TdG verso le rinnovate potenzialità dei nuclei territoriali e del menzionato Comitato, ma che, al contempo, sia fornito di poteri di impulso nei confronti delle citate strutture e di ogni altro organismo della pubblica amministrazione deputato a fornire un contributo (sotto il profilo assistenziale o della sicurezza) al TdG.

L'assetto organizzativo dovrebbe chiudersi con l'obbligo, per il Comitato di garanzia, di riferire alla Commissione centrale, ogni sei mesi, sullo stato di adattamento e di progresso che il TdG ha raggiunto nella fase iniziale, intermedia e finale del programma e formulare un parere analitico sulle problematiche collegate al prolungamento o alla cessazione del regime tutorio. Nel caso di cessazione del programma di protezione, il Comitato di garanzia continuerà a prestare il proprio servizio fino a quando il TdG non abbia raggiunto gli equilibri necessari al reinserimento nella dimensione ordinaria.

Conclusivamente, in ordine agli aspetti strutturali, non si può fare a meno di domandarsi della perdurante validità della vigente suddivisione dei compiti assistenziali e tutori, da un lato e di quelli di sicurezza, dall'altro.

I primi, infatti, sono affidati a 19 Nuclei « periferici », strutture dislocate territorialmente nelle aree « di protezione » cui la normativa assegna il compito di assicurare l'attuazione delle misure prettamente assistenziali e di quelle tutorie volte alla mimetizzazione delle persone protette (documentazione di copertura, alloggio segreto, ecc.).

I compiti tutori di « sicurezza » (vigilanza *in loco*, accompagnamenti e scorte, ecc.) sono attribuiti, invece, agli organi di Polizia territoriale.

Il testimone di giustizia affidato ai modi spesso spicci e talvolta disinvolti del personale delle scorte, adibito spesso indistintamente a

servizi con TdG, collaboratori di giustizia e altro, avverte sulla propria pelle l'inadeguatezza e l'insufficienza dei sistemi protettivi.

L'espletamento di siffatti servizi, poi, risulta il più delle volte scollato dalla realtà di vita del TdG, sia con riferimento al periodo antecedente alla ammissione al programma che con riguardo alle fasi successive: gli spostamenti del TdG dalla località protetta alla località in cui deve testimoniare sono decontestualizzati rispetto ai rischi che concretamente questi può correre.

Il personale addetto ignora i soggetti e gli ambienti dai quali possono provenire effettivamente tentativi di aggressione o di intimidazione al TdG. In altri casi, per converso, il personale territoriale risente di estrazioni ambientali prossime alle organizzazioni criminali accusate dal TdG.

In entrambe le situazioni viene posta ad alto rischio l'incolumità del TdG, dei suoi familiari e dello stesso personale di scorta.

Al nuovo assetto organizzativo deve corrispondere un deciso potenziamento dell'efficacia dell'azione statale in ordine all'inserimento socio-lavorativo del TdG.

Ad agevolare lo stato di deprivazione individuale del TdG nelle forme dell'autostima e della capacità ad essere ancora un membro efficiente della società, contribuisce non poco la dimensione che il programma rischia di acquistare quando viene presentato o recepito come una dinamica di tipo assistenziale.

Se, da un canto, è necessario provvedere alla sicurezza ed all'incolumità delle persone protette, dall'altro deve essere evitato il rischio di isolare il TdG dalla realtà e dalla partecipazione alla vita che egli deve conservare con lo stesso slancio che ha animato la scelta testimoniale. In quest'ottica è necessario intervenire per assicurare effettivamente, come previsto dalla legge, e non solo nominalmente, condizioni e qualità di vita analoghe a quelle anteriori all'ingresso nel sistema tutorio.

La soluzione più praticabile ed anche quella che meglio si prospetta in una condizione che nasce e rimane d'eccezione o straordinaria, è quella dell'inserimento in livelli degli apparati della pubblica amministrazione<sup>23</sup>.

L'esperienza e la casistica relativa al reinserimento sociale dei TdG hanno evidenziato che, nel caso di coloro che svolgevano attività imprenditoriale, l'ammissione a programma speciale di protezione con trasferimento in località protetta e il conseguente abbandono dell'attività e lo sradicamento dal territorio di origine, comportano rilevanti difficoltà sia durante la vigenza delle misure tutorie (poiché spesso la persona protetta rimane priva di una qualsiasi attività lavorativa con la quale impegnare utilmente il proprio tempo, ingenerando un senso di frustrazione dovuto all'inattività), sia al momento del reinserimento socio-lavorativo derivante dalla cessazione del programma di protezione. Risultano, infatti, maggiori le difficoltà nel riavviare un'attività economica in un contesto territoriale diverso da quello abituale e, spesso, con la prospettiva di un'attività imprenditoriale o professionale diversa da quella svolta all'atto dell'ingresso nel circuito tutorio.

Solo l'impegno del TdG in un'attività lavorativa che lo restituisca a se stesso ed alla dimensione del tempo e della esperienza della vita può ovviare a questo aspetto problematico, caratterizzato, come si è visto, da una condizione socio-psicologica di forte disagio e tendente all'autoemarginazione oppure, in alcuni casi, incanalata verso forme di rivendicazione mediatica allo scopo di denunciare le aspettative deluse.

Si può perciò, anche in questo caso, intervenire affinché l'individuo mantenga, con se stesso e con gli altri e soprattutto con le istituzioni,

---

<sup>23</sup> La regione Sicilia ha emanato la L.R. 13 settembre 1999, n. 20, che realizza « misure di solidarietà in favore delle vittime di atti criminosi e dei loro familiari ». All'articolo 4, è previsto che « l'amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti istituiti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla Legge 20 ottobre 1990, nr. 302, e successive modifiche ed integrazioni ».

un rapporto di fiducia reciproca, di cooperazione fattiva e di alta considerazione.

I settori della pubblica amministrazione possono essere gli ambiti presso i quali collocare, tenuto conto dei titoli e delle competenze possedute (ovvero delle qualifiche professionali che lo Stato deve impegnarsi a far conseguire al TdG, attraverso appositi corsi specializzanti) con provvedimenti speciali e/o straordinari, i TdG che sono sotto programma o che da questo sono usciti, cessatene le emergenze.

Sotto questo specifico profilo e sempre ferme restando le disposizioni delle norme costituzionali in materia di pubblico impiego, in uno stato d'eccezione si potrebbe prevedere un'assunzione (mediante il sistema delle quote riservate a categorie protette) nei livelli e nelle fasce ove i TdG o ex TdG potrebbero trovare una concreta risposta all'esigenza di superare lo stato di inattività che appesantisce la loro condizione esistenziale.

D'altra parte, verrebbero evitate le numerose problematiche che derivano dalle pianificazioni del sistema tutorio e specialmente quelle relative alla ricerca, per i TdG, di soluzioni imprenditoriali e/o commerciali (non sempre felici), finanziate con le varie forme di capitalizzazione.

Ciò nondimeno, l'inserimento nella pubblica amministrazione non può essere ritenuto lo sbocco occupazionale necessitato del TdG.

Occorre, infatti, individuare soluzioni, del pari efficaci, anche con riferimento a tipologie lavorative diverse dal rapporto dipendente dallo Stato.

Il TdG che, per precedente esperienza o per comprovata vocazione, intenda svolgere attività autonoma, imprenditoriale o professionale, deve essere posto nelle condizioni di realizzare, non diversamente dagli altri cittadini, il proprio percorso lavorativo.

Rilevano, a tale fine, una serie di misure speciali — ampiamente compatibili con l'ordinamento giuridico vigente — che valgano a

compensare, attraverso incentivi sul piano fiscale e dell'accesso al mercato concorrenziale, lo svantaggio che il TdG si trova a subire per la perdita forzata dell'attività precedentemente svolta o (nel caso rimanga nella località di origine) per i contraccolpi negativi che lo *status* acquisito talvolta determina, purtroppo, nel suo ambiente socio-economico.

Si intende far riferimento ad una serie di agevolazioni, già sperimentate normativamente con riferimento a situazioni diverse, che — sempre garantendo il massimo rigore formale per evitare pericoli di snaturamento del fine « sociale » dell'intervento — prevedano l'accesso del TdG, che si trovi in particolari condizioni (permanenza nell'area territoriale di origine), alla stipula di convenzioni, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, con enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica. Tanto in analogia a quanto ora è praticato per le cooperative sociali, alle quali viene applicato il dispositivo previsto all'articolo 5, legge 8 novembre 1991, n. 381<sup>24</sup>.

Occorrerà, naturalmente, adattare lo strumento alla peculiare funzione che esso deve assolvere in favore del TdG e costruire la previsione in maniera da assicurare all'impresa del TdG un vantaggio competitivo che non trasmodi in un indebito privilegio, ponendo, ad esempio, dei limiti quantitativi in un determinato lasso temporale: un massimo di cinque appalti nel biennio (o, se si vuole, di 7 nel triennio), sicché, quando l'interessato ha raggiunto quel numero, non può più stipulare convenzioni agevolate, sino a che non è trascorso il tempo previsto.

---

<sup>24</sup> Si riporta il comma 1 dell'articolo citato nel testo: « Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. ».